

N. 00037/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2015, proposto da:
Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della
Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ordine degli ingegneri della Regione
autonoma Valle d'Aosta, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori
e conservatori della Provincia di Torino, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Torino, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e
conservatori della Provincia di Alessandria, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Alessandria, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori
e conservatori della Provincia di Asti, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Asti, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e
conservatori della Provincia di Cuneo, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Cuneo, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e
conservatori della Provincia di Vercelli, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Vercelli, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e
conservatori della Provincia di Biella, l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Biella, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e
conservatori delle Province di Novara e del Verbanio Cusio Osola e

Ordine degli ingegneri della Provincia di Verbanio Cusio Ossola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Palmas, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, piazza Narbonne, 16;

contro

Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Jans e Francesco Pastorino, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Antonucci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Caveri in Aosta, Via Torino, 7;

per l'annullamento

- del bando di gara in data 27.02.2015 pubblicato in data 4.3.2015, n. CIG 3496911E31B avente ad oggetto "affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta (CUP B69HII000680002 - codice intervento: OE 575002010)";
- del disciplinare di gara integrativo del bando CIG 3496911E31B relativo a procedura ristretta per l'affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e esecuzioni

dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta;

- dell'atto, indicato nella delibera della Giunta Regionale n. 880 del 15.04.2011, di approvazione del progetto preliminare, con cui il Coordinatore del ciclo dei lavori ha certificato la completezza della progettazione preliminare;

- della delibera della Giunta Regionale n. 880 del 15.04.2011 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 39 comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/1996 il progetto preliminare ed è stato dato mandato al Dipartimento delle opere pubbliche e edilizia residenziale di provvedere all'espletamento della gara d'appalto;

- della parcella allegata al disciplinare recante il conteggio dei compensi per le prestazioni di progettazione posti a base di gara;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Angelo

Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 2.4.2015 l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ordine degli ingegneri della Regione autonoma Valle d'Aosta,

l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Torino, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Alessandria, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Asti, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Asti, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Cuneo, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Vercelli, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Vercelli, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Biella, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Biella, l'Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori delle Province di Novara e del Verbanio Cusio Ossola e l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verbanio Cusio Ossola hanno impugnato il bando di gara del 27.2.2015, pubblicato in data 4.3.2015, n. CIG 3496911E31B, avente ad oggetto l'affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta, indetto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché il disciplinare di gara, l'atto di certificazione della completezza della progettazione preliminare, la deliberazione della giunta regionale n. 880 del 15.04.2011 di approvazione del progetto preliminare, nonché la parcella allegata al disciplinare, recante il conteggio dei compensi per le prestazioni di progettazione.

Premettono di essere legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei propri iscritti, affinché le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006 siano legittime e vengano svolte nel rispetto dei principi e delle norme che disciplinano la materia e, in particolare, che vengano rispettate le norme che assicurano il giusto compenso della prestazione professionale.

A sostegno del gravame hanno dedotto sei motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17 e 18 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento al progetto preliminare.

Dall'esame dell'elenco delle tavole e degli atti del progetto preliminare indicati nel capitolato richiamato nel disciplinare, risulterebbe evidente che non sono state predisposte la progettazione preliminare strutturale e la progettazione preliminare antincendio.

2. Violazione degli artt. 53, 54 e 55 del D.P.R. n. 207/2010.

Dall'esame del bando e del disciplinare di gara non risulterebbe che il progetto preliminare sia stato regolarmente verificato e validato.

3. Violazione dell'art. 9, 2° comma del D.Lgs. n. 1/2012, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 8/2012 e violazione del D.M. 143 del 31.10.2013; Violazione dell'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006 e degli articoli da 24 a 30 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al progetto definitivo; eccesso di potere per contraddittorietà ed errata valutazione delle prestazioni da svolgere.

La determinazione del compenso per l'attività di progettazione definitiva sarebbe, sotto molteplici profili, palesemente errata ed in contrasto con quanto prescritto dal D.M. n. 143/2013, che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 3/2012, indica i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

4. Violazione dell'art 83 comma 1 e dell'allegato IXA del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel bando e nel disciplinare non sarebbero in alcun modo indicati i criteri in base ai quali verrà effettuata la scelta tra le diverse offerte.

5. Violazione dell'art 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010. Violazione dell'art 3 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, per il caso di raggruppamenti temporanei, ha fissato la misura minima del 60% dei requisiti che deve possedere la mandataria in violazione di legge, poiché poteva porre tale deroga solo con adeguata motivazione, tanto più necessaria perché il limite minimo è stato posto nella misura massima consentita.

6. Violazione dell'art 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 263 del D.P.R. n. 207/2010. Violazione dell'art 3 della legge n. 241/1990.

La disposizione del disciplinare di gara che dispone che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art 263 del D.P.R. 207/2010, all'importo dei lavori progettati si applicano dei coefficienti riduttivi, da un lato imporrebbe una parcellizzazione inammissibile delle tipologie dei servizi da valutare, dall'altro ridurrebbe illegittimamente gli importi valutabili.

Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di

legittimazione degli ordini ricorrenti, nel merito controdeducendo sulle singole censure ed instando per la reiezione del ricorso.

Sono intervenuti in giudizio il C.N.A.P.P.C. - Consiglio nazionale architetti paesaggisti pianificatori e conservatori, nonché il C.N.I. - Consiglio nazionale degli ingegneri, sostenendo le ragioni dei ricorrenti.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 14 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio, in via preliminare, che l'eccezione della Regione resistente è fondata.

E' noto come, secondo una costante giurisprudenza, gli ordini professionali possono agire a tutela del solo "interesse istituzionalizzato", cioè dell'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata, mentre deve escludersi la possibilità di agire a tutela dell'interesse soltanto di singoli associati o loro sottogruppi, e dunque in conflitto di interessi - anche soltanto potenziale - con gli altri associati (cfr., per tutte, T.A.R. Lazio, II, 8.1.2015, n. 186).

Ciò in quanto anche la legittimazione degli ordini professionali soggiace alla regola di cui all'art. 81 c.p.c., a mente del quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

In particolare, la giurisprudenza amministrativa identifica tale interesse istituzionalizzato in quello "al pieno rispetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale": in tal senso, è stata affermata la legittimazione degli ordini professionali ad insorgere in sede

giurisdizionale contro la costituzione, da parte di un'università, di una società deputata allo svolgimento di attività di progettazione architettonica ed urbanistica, di pianificazione territoriale e di costruzione in diretta concorrenza con quelle dei professionisti iscritti agli ordini ricorrenti (Cons. di St., Ad. Plen., 3.6.2011, n. 10, § 21.3 e ss. della parte in diritto); ed ancora, è stata confermata la legittimazione degli ordini professionali ad insorgere contro l'affidamento diretto di un servizio di astratta competenza della categoria professionale rappresentata (trattavasi, nella specie, dell'incarico per la redazione del documento programmatico preliminare al piano urbanistico generale), in asserita violazione degli obblighi di evidenza pubblica gravanti sull'ente pubblico committente (Cons. di St., V, 9.3.2015, n. 1193).

Orbene, nel caso di specie il ricorso è rivolto avverso singole e specifiche previsioni del bando di gara e dell'annesso capitolato, senza che venga minimamente in questione il rispetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, o la sottrazione ai propri rappresentati di un'opportunità di lavoro, che anzi il bando è volto a sollecitare.

Dunque, tutti i rilievi alla base dei motivi di ricorso restano estranei all'interesse istituzionalizzato degli ordini professionali, per come individuato dalla giurisprudenza sopra citata.

Da quanto sin qui rilevato discende il difetto di legittimazione degli ordini ricorrenti, posto che è comunque preclusa la sollecitazione del sindacato giurisdizionale con riferimento a fattispecie di tutela giudiziale riferita alla astratta legalità dell'azione amministrativa, non essendo le associazioni legittimate ad agire per la difesa "obiettiva" dell'ordinamento

violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise (così T.A.R. Lazio, n. 186/2015 cit.).

Del resto, la carenza della legittimazione trova ulteriore riscontro nella circostanza che – a dispetto delle censure degli ordini ricorrenti – alcuni dei professionisti anch'essi asseritamente rappresentati hanno inteso partecipare alla procedura ristretta de qua.

In relazione alla complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)